Rapporto

numero	data	Dipartimento
7536A R	6 febbraio 2019	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione
sulla mozione 21 giugno 2017 presentata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari "Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto"

(v. messaggio 16 maggio 2018 n. 7536)

I. LA MOZIONE

I mozionanti, con l'atto in oggetto (presentato unitamente ad altre tre mozioni di analogo tenore), chiedono al Consiglio di Stato che nel Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 (RL 801.160) venga introdotta una norma che sancisca il divieto di fumare presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto. In sostanza chiedono di estendere il divieto già previsto per gli spazi interni anche a spazi che vorrebbero venissero considerati spazi pubblici accessori dei luoghi elencati dalla Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31) e dall'art. 2 cpv. 2 del Regolamento concernente la protezione contro il fumo.

È opinione dei mozionanti che, pur essendo luoghi aperti, le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici dovrebbero essere oggetto di un divieto di fumo per evitare, soprattutto in caso di brutto tempo quando ci si accalca sotto una tettoia, che i non fumatori debbano essere esposti all'inalazione di fumo passivo.

La motivazione addotta dai mozionanti a sostegno della loro richiesta è triplice: da una parte i pericoli del fumo passivo (aumento del rischio di disturbi cardiovascolari, di tumore del polmone e di altre malattie polmonari, ecc.); dall'altra il rischio che l'esposizione di ex fumatori al fumo di tabacco altrui possa aumentare le probabilità di una ricaduta; da ultimo l'effetto diseducativo che il fumo ha su bambini e giovani.

II. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio n. 7536, ripercorre dapprima brevemente quanto il Cantone Ticino ha già fatto nell'ambito della protezione dei non fumatori. In effetti il nostro Cantone è stato il primo a introdurre il divieto di fumo generalizzato in tutti i luoghi pubblici della ristorazione.

In seguito menziona i vari ambiti in cui si sono attuate misure a tutela dei non fumatori e dei minorenni, in particolare il divieto di fumo negli esercizi alberghieri e della ristorazione (cfr. art. 35 Lear e artt. 50 e 51 del Regolamento di applicazione della Lear), il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone

1.0064

(luoghi di svago e culturali, gli spazi adibiti a fiere e mostre, e tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni) e il divieto di vendita di tabacco e dei suoi derivati (cfr. art. 2, rispettivamente artt. 5-7, del Regolamento concernente la protezione contro il fumo).

A mente del Consiglio di Stato le misure adottate finora sono sufficienti e rispettose del principio di proporzionalità. Un'ulteriore limitazione degli spazi in cui è permesso fumare non sarebbe giustificata né sotto il profilo giuridico né supportata dagli studi sugli effetti del fumo passivo.

III. LAVORI COMMISSIONALI

La Commissione ha sentito i mozionanti e il signor Alberto Polli, presidente dell'Associazione svizzera non fumatori. Il signor Polli ha posto l'accento più sulla questione della prevenzione che non sui pericoli derivanti dal fumo passivo. La sua esposizione si è concentrata perlopiù sul divieto di fumare nei parchi gioco e sull'effetto diseducativo che l'atto del fumare può avere sui giovani.

La Commissione ha deciso, su proposta della relatrice, di trattare ogni mozione singolarmente.

IV. CONSIDERAZIONI

La Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (RS 818.31) è nata in seguito a un'iniziativa parlamentare depositata l'8 ottobre 2004 dal consigliere nazionale Felix Gutzwiller e aveva quale scopo quello di proteggere la popolazione e l'economia dagli effetti nocivi e limitativi del fumo passivo. L'iniziativa proponeva di modificare il diritto in vigore per assicurare la protezione contro il tabagismo, in particolare negli stabilimenti di formazione e di cura, nell'amministrazione pubblica, sui luoghi di lavoro, nonché nei locali e nei mezzi di trasporto accessibili al pubblico o destinati all'utilizzazione da parte della collettività. Nel rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale si legge: *«la nuova Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo introduce un cambiamento di paradigma perché, invece che sulla libertà di fumare, pone l'accento sulla libertà di non fumare. L'obiettivo non è di arrivare al divieto totale di fumare o di consumare tabacco, ma di proteggere dal fumo passivo chi si trattiene a lungo in determinati luoghi (posto di lavoro, edifici pubblici, ristoranti, ecc.) e non vuole essere esposto al fumo altrui. In questi luoghi dovrebbe vigere il divieto di fumare. Il progetto di legge segue la strada intrapresa da numerose iniziative cantonali e riflette il desiderio, sempre più insistente, della popolazione di disporre di luoghi privi di fumo»*, e ancora: *«il progetto proposto osserva il principio della proporzionalità, ma non prevede il divieto di fumare totale o addirittura il divieto di consumo. Anche se nel luogo di lavoro e negli edifici accessibili al pubblico prevalessero le zone senza fumo, esiste la possibilità di creare sale fumatori chiuse e ventilate, i cosiddetti fumoir»*. (FF 2007 5639, pag. 5649)".

I divieti sin qui introdotti nel corpo legislativo rappresentano manifestamente una limitazione della libertà personale dei fumatori. In ossequio al disposto dell'art. 36 della Costituzione federale tale limitazione è stata giustificata da un interesse pubblico prevalente: la salvaguardia della salute dei non fumatori. Infatti gli studi scentifici hanno messo in evidenza gli effetti nocivi del fumo passivo specie in caso di esposizione importante in ambienti chiusi.

Le norme vigenti vietano il fumo nei locali chiusi, lasciando ai fumatori la possibilità di fumare all'esterno o in locali tecnicamente adibiti al fumo: in questo senso il rapporto tra lo scopo della limitazione della libertà dei fumatori e la limitazione stessa rispetta il principio della proporzionalità.

Gli studi scientifici non fanno però particolari riferimenti a eventuali pericoli derivanti dal fumo passivo in luoghi aperti.

Non si mette in dubbio che il fumo possa avere effetti dannosi per la salute; tuttavia quando si vuole introdurre la limitazione di una libertà fondamentale si deve necessariamente rispettare il principio della proporzionalità.

Se lo scopo è quello della protezione dagli effetti nocivi del fumo passivo, non essendovi studi al riguardo, non si vede quale possa essere la giustificazione del divieto di fumare all'aperto, presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto.

Qualora il fine fosse invece quello di evitare il rischio di ricaduta da parte di ex fumatori, o che un non fumatore inizi a fumare, oppure quello di prevenire gli effetti diseducativi che la vista di un adulto che fuma potrebbe avere su bambini o giovani, si reputa che la limitazione richiesta sia inutile: per evitare un simile rischio bisognerebbe introdurre un divieto generale di fumo all'aperto (ritenuto che al di fuori delle fermate e delle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto toccate dal divieto previsto dalla mozione in oggetto un qualsiasi passante avrebbe comunque il diritto di fumare). La limitazione voluta dai mozionanti non consentirebbe il raggiungimento dello scopo che si prefiggono.

Tale scopo potrebbe essere perseguito e raggiunto in maniera più corretta e proporzionata incrementando le attività di sensibilizzazione dei cittadini, e promuovendo comportamenti più rispettosi dell'ambiente e degli spazi collettivi.

È noto che le FFS hanno avviato il 1° febbraio 2018 un esperimento sul territorio nazionale introducendo un ampliamento delle zone non fumatori in sei stazioni (tra le quali si annovera Bellinzona). *«Le zone non fumatori in stazione si ripercuotono positivamente sulla sicurezza e sulla pulizia, migliorando così la qualità della sosta per i clienti. Il numero crescente di pendolari comporta un grande affollamento nelle ore di punta. In questi casi se le sigarette entrano in contatto con vestiti, pelle e capelli dei passanti si possono creare spiacevoli inconvenienti. Spesso, inoltre, i mozziconi di sigaretta non vengono buttati negli appositi posacenere, ma vengono gettati sui binari o sui marciapiedi. A farne le spese sono i clienti, che percepiscono una riduzione della qualità della sosta, ma anche l'ambiente. Con le zone non fumatori nelle stazioni, pertanto, le FFS contribuiscono anche alla salvaguardia dell'ambiente»* (cfr. https://company.sbb.ch/it/media/servizio-stampa/comunicati-stampa/detail.html/2018/1/1001-1). Si rileva che le FFS agiscono su fondi di propria competenza e non menzionano né la prevenzione, né la salute pubblica; inoltre non prevedono un divieto di fumo totale, bensì aree non fumatori ampliate.

Più in generale non si ritiene che rientri nei compiti dello Stato condizionare il comportamento dei cittadini attraverso divieti quali quello proposto.

V. CONCLUSIONI

Visto quanto sopra, la Commissione della legislazione raccomanda al Gran Consiglio di respingere la mozione del 21 giugno 2017 presentata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari *Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto*.

Per la Commissione della legislazione

Giovanna Viscardi, relatrice
Agustoni (con riserva) - Celio (con riserva) -
Corti - Delcò Petralli - Ferrara - Filippini -
Galusero - Minotti - Petrini - Rückert